



**DISCIPLINARE PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E
PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA NEL LAGO DI CAMPOTOSTO**

(Delibera Commissariale n. 20 del 4 settembre 2008)

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto

Il presente Disciplinare ha per oggetto la salvaguardia delle specie di fauna ittica viventi in stato di naturale libertà nelle acque del Lago di Campotosto, bacino lacustre ricadente nel territorio dell'omonima Riserva naturale di popolamento animale (ex D.M. 15.03.1984), del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Sito di Interesse Comunitario IT7120201.

Il Parco gestisce e coordina lo svolgersi dell'attività di pesca sul territorio di propria competenza.

I compiti di sorveglianza delle attività disciplinate dal presente Disciplinare vengono svolti dal personale del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Corpo Forestale dello Stato.

Nello svolgimento di tali attività il Parco può ricercare ulteriori forme di collaborazione e di coinvolgimento degli altri enti pubblici interessati e dell'associazionismo.

Art. 2

Norme generali

Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi a ciò destinati ed elencati nel presente Disciplinare.

Nel Lago di Campotosto sono consentite la "pesca professionale" e la "pesca sportiva e dilettantistica".

Si definisce "pesca professionale" l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e che consiste nella cattura di pesci al fine della loro commercializzazione.

Si definisce "pesca sportiva e dilettantistica" quella attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

La "pesca professionale" e la "pesca sportiva e dilettantistica" sono consentite nelle acque del lago ad esclusione di zone che vengono interdette alla pesca per motivi di incolumità pubblica o in quanto ritenute sensibili per la riproduzione dell'ittiofauna e dell'avifauna.

Tali zone sono indicate nella cartografia in allegato come parte integrante del presente Disciplinare.



CAPO II

DISCIPLINA DELLA PESCA

Art. 3

Obbligo della licenza di pesca

Per esercitare la pesca nel lago di Campotosto occorre essere titolare di licenza di pesca.

Per l'esercizio della "pesca professionale" con tutti gli attrezzi consentiti è necessaria la licenza di tipo A.

Per l'esercizio della "pesca sportiva e dilettantistica" è necessaria la licenza di tipo B.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza, nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) Gli addetti all'incubatoio per il Coregone lavarello del lago di Campotosto, sotto il controllo diretto del Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di L'Aquila;
- b) il personale degli Enti Pubblici e Privati espressamente autorizzato dall'Ente Parco, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.

Art. 4

Limiti nell'esercizio della pesca e divieti generali

L'esercizio di pesca nel Lago di Campotosto è consentito esclusivamente con le licenze di cui all'art.3 ed esclusivamente nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi di cui al successivo Art. 5.

Ogni altro modo di cattura è assolutamente vietato.

L'esercizio della "pesca professionale" nel Lago di Campotosto è consentito ai pescatori residenti e nativi nei tre Comuni competenti per territorio e, se non residenti, esclusivamente ai pescatori di professione che esercitano la pesca professionale sul Lago di Campotosto almeno dall'anno 2006.

Il pescato appartiene a chi lo abbia catturato secondo le norme fissate dalle leggi dello Stato e dal presente Disciplinare.

L'esercizio della pesca è consentito nei limiti previsti dalle esigenze di tutela e di conservazione della ittiofauna e dell'intero ecosistema lacustre di Campotosto.

L'Ente Parco, per motivi di salvaguardia degli ambienti lacustri o di singole specie animali o vegetali presenti nel Lago di Campotosto, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, all'Ufficio Territoriale per la biodiversità di L'Aquila del Corpo Forestale dello Stato, ai Pescatori di Professione locali ed ai Comuni competenti per territorio, può vietare o



limitare, temporaneamente, la pesca professionale e sportiva nel Lago di Campotosto o in particolari settori dello stesso.

L'Ente, per motivate esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle altre comunità animali e vegetali, può altresì limitare il numero di barche utilizzate per la pesca di professione e il numero di pescatori sia professionali che sportivi.

E' vietata la pesca notturna: da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, ad eccezione della pesca all'anguilla.

E' vietata la cattura e la detenzione di tutti i pesci di lunghezza inferiore ai 5 cm, ad eccezione dell'alborella.

I periodi di divieto di cattura delle specie ittiche iniziano dalle ore 0 del primo giorno e terminano alle ore 24 dell'ultimo giorno indicato nel successivo art.7.

Il pesce, eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista, deve essere immediatamente rimesso in acqua. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5.

In deroga ai divieti appena menzionati, si può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per le manifestazioni a carattere agonistico sportivo qualora fosse ritenuto opportuno e, comunque, previa autorizzazione dell'Ente Parco

I periodi di divieto d'uso per ciascuna rete, iniziano alle ore 0 del primo giorno e terminano alle ore 24 dell'ultimo giorno di cui al successivo articolo 5.

E' vietato l'uso a strascico di qualunque tipo di rete.

È fatta deroga ai limiti di cui sopra in presenza di condizioni atmosferiche avverse tali da poter costituire pericolo per l'incolumità del pescatore.

Tutti gli attrezzi di cui al successivo art.5 nel periodo in cui sono soggetti al divieto d'uso non possono essere trasportati o detenuti sulla barca, pena una sanzione economica e il sequestro del materiale vietato.

Il pescatore professionale non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto.

Tutti gli attrezzi da pesca professionale devono essere muniti di un apposito contrassegno di riconoscimento. Il contrassegno deve contenere il numero della licenza di pesca di Categoria A e deve consistere in una targhetta di materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla boa di ancoraggio, in un punto facilmente controllabile.

Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di inizio e fine.

E' severamente vietato l'uso di materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo per uccidere o stordire la fauna ittica, di gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica.



Oltre a ciò è vietato esercitare la pesca nel lago smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente Disciplinare ed usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende per uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.

Art. 5

Esercizio della pesca professionale. Disciplina per attrezzi, esche e sistemi di pesca

La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti, i sistemi e i modi sotto indicati.

Per l'esercizio della pesca professionale è consentito l'uso di barche munite di motore; ogni barca deve mostrare uno specifico numero e deve servirsi di un unico attracco a terra, preventivamente autorizzato dall'Ente Parco e localizzato in prossimità dei centri abitati, al fine di consentirne agevolmente l'identificazione da parte delle Forze di Polizia.

Il motore della barca non potrà avere una potenza massima superiore a 15 cavalli fiscali rilevati dal libretto dei trasporti.

Qualora un attrezzo non sia presente nella lista sottostante non potrà essere utilizzato.

Gli attrezzi consentiti per la pesca professionale in acque interne sono:

a) **RETI DA POSTA, A CATINO, RETTANGOLARI** (da non usarsi in forma volante e/o collegate alla barca):

- Dimensione minima maglia: 10 mm; Lungh max = 100 m; altezza max 2,0 m
Dotazione massima per pescatore: n.1 rete di questo tipo
Divieto: dal 15 maggio al 15 giugno.
- Dimensione maglia: 35 mm; Lungh max= 70 m o 2000 maglie; altezza max 8 m, altezza min 4 m.
Dotazione massima per pescatore: n.7 reti di questo tipo.
Divieto: dal 15 dicembre al 31 gennaio, salvo quanto previsto dai permessi per la raccolta delle uova per l'attività dell'incubatoio.

L'Ente Parco può autorizzare l'utilizzo delle suddette reti a bandiera per la pesca al Coregone lavarello con la maglia di dimensione 33 mm, esclusivamente secondo periodi e modalità previsti in appositi progetti sperimentali.

- reti "basse": Dimensione maglia: 40 mm; Lungh. Max 80 m o 2000 maglie; altezza = 4 m.



Dotazione massima per pescatore: n. 7 reti con maglia 40 mm. **Detta rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in forma volante.**

Divieto: dal 15 gennaio al 15 marzo e dal 1 giugno al 30 giugno.

- reti “alte”: Dimensione maglia: 40 mm; Lungh max = 80 m o 2000 maglie; altezza max 8 m, min. 4 m.

Dotazione massima per pescatore: n. 5 reti di questo tipo.

Divieto dal 1 giugno al 30 giugno e dal 15 gennaio al 15 marzo.

b) RETI DA POSTA CONICHE:

ALTAVELLE. Dimensione maglia: 12 mm; Lungh max= 3 m, Diametro cerchio d'entrata = 1 m; camera d'entrata h = 3 m. Dimensioni della tela: maglia 12 mm, Lungh max = 15 m, altezza = 3 m.

E' permesso l'uso delle tele e il sistema a raggiera (rocolo) con l'ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso l'acqua.

Numero reti consentito per pescatore 3.

COGOLO CUGULO per anguilla. Dimensione maglia: 12 mm; Lungh max= 9 m; bocca con altezza = 2 m; ali e bocca con maglia 24 mm.

É consentito l'uso delle ali con lunghezza massima di 10 m e longarina o guida lunga 40 m con maglia del 12 mm.

Numero reti consentito per pescatore 2.

Detta rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non deve mai essere affiorante in superficie.

c) RETI VOLANTI E/O SOSPESE:

RETI A BANDIERA. Dimensione maglia: **35 mm**; altezza max = 4 m. Dotazione massima per pescatore: n. 7 pezze da 2000 maglie che possono anche essere unite insieme (Lungh. max tot 490 m); alle estremità devono essere posizionati due galleggianti (boe di segnalazione). La rete può anche essere ancorata al fondo.

Divieto dal 15 dicembre al 31 gennaio.

L'Ente Parco può autorizzare l'utilizzo delle suddette reti a bandiera per la pesca al coregone lavarello con la maglia di dimensione 33 mm, con le modalità previste nel “Progetto di sperimentazione sul Coregone Lavarello”.

d) FILACCIONI (ami); Lungh max del filaccione 100 m.

Max 5 filaccioni per pescatore.



I pesci esca utilizzati per la pesca con i filaccioni devono essere reperiti esclusivamente nel Lago di Campotosto.

Il numero massimo di pescatori di professione che possono salire sull'imbarcazione durante l'azione di pesca è 2.

Dal momento che le reti sono attrezzi di cattura scarsamente selettivi, si prevede che il 25% in peso del pesce catturato dai pescatori di professione possa:

- avere una lunghezza alla forca inferiore a quella consentita dal presente Disciplinare
- essere catturato nel periodo di divieto di pesca indicato dal presente Disciplinare.

Art. 6

Esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

La pesca sportiva e dilettantistica è consentita unicamente con gli strumenti, i sistemi e i modi sotto indicati.

Il limite al numero di capi catturabili per ogni giornata di pesca dal pescatore dilettante è:

- a) **coregone lavarello:** 5 capi
- b) **trota fario:** 5 capi
- c) **luccio:** 5 capi

Per verificare che tali limiti siano rispettati è necessario prevedere l'obbligo del possesso e della compilazione di un tesserino delle catture da parte dei pescatori sportivi che esercitano la pesca nelle acque del lago, come previsto dalla normativa vigente.

La pesca sportiva può essere effettuata esclusivamente da riva.

Al pescatore dilettante è consentito l'utilizzo di un massimo di una canna, con o senza mulinello.

L'uso dell'amettiera è vietato durante il periodo di divieto di cattura della specie Coregone lavarello.

E' assolutamente vietato l'utilizzo di pesci esca.

Il guadino ed il raffio sono ammessi esclusivamente per il recupero del pesce allamato, non possono essere utilizzati come metodi di cattura attiva. Per questo motivo, il guadino non deve avere una maglia inferiore a 10 mm.

E' vietato l'utilizzo della larva di mosca carnaria (bigattino)

È vietato effettuare pasturazioni con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora di animali per attrarre il pesce nella zona di pesca.

E' altrettanto vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo lo specchio d'acqua e nella sua adiacenza e, inoltre, immettere qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.



E' consentita la pastorazione esclusivamente con sfarinati e granaglie naturali non addizionate con attrattati in quantità di massimo 5 litri (2,5 kg secco).

Art.7

Periodo di divieto e misure

- * per Divieto di pesca si intende il divieto di trattenere l'eventuale pesce catturato
- ** per Lunghezza minima si intende la distanza che intercorre tra l'apice del muso e l'estremità della pinna caudale dei pesci

Nome italiano	Nome scientifico	Tempi di divieto*	Lunghezze minime**
Coregone lavarello	Coregonus lavaretus	15/12-31/01	cm 28
Trota fario	Salmo (trutta) trutta	Dal primo lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio compresi	cm 22
Trota iridea	Oncorhynchus mykiss	--	--
Carpa	Cyprinus carpio	01/06-30/06	cm 30
Tinca	Tinca tinca	01/06-30/06	cm 25
Luccio	Esox lucius	01/01-31/03	cm 40
Anguilla	Anguilla anguilla	--	cm 40
Alborella	Alburnus a. alborella	15/5-15/6	cm 5
Scardola	Scardinius erythrophthalmus	--	cm 5
Rovella	Rutilus rubilio	01/01-31/12	--
Cobite comune	Cobitis taenia	--	cm 5

Art.8

Pesca al Coregone lavarello

La pesca al Coregone lavarello è chiusa dal 15 dicembre al 31 gennaio.

Gli esemplari eventualmente catturati con una lunghezza inferiore ai 28 cm devono essere subito rilasciati, fatta eccezione per le catture effettuate nell'ambito del "Progetto di sperimentazione sul Coregone lavarello".

La pesca per la riproduzione del coregone lavarello può essere effettuata in deroga ai tempi e ai modi sopra richiamati, previsti all'Articolo 7, per permettere il recupero degli esemplari necessari per la riproduzione artificiale; le autorizzazioni per la cattura degli esemplari maturi durante il periodo di divieto, possono essere rilasciate al personale dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di L'Aquila del Corpo Forestale dello Stato addetto all'incubatoio appositamente predisposto per la



riproduzione del Coregone lavarello del Lago di Campotosto e a pescatori di professione operanti nel lago sotto il controllo dell' Ufficio Territoriale per la Biodiversità, e, comunque, a personale specificatamente autorizzato dall'Ente Parco.

Tutte le uova fecondate, derivanti dalle catture e successive spremiture effettuate dai pescatori e/o personale all'uopo autorizzato solo ed esclusivamente nel Lago di Campotosto, devono essere trasferite nell'incubatoio appositamente destinato a detto scopo.

Tutto il materiale larvale e/o giovanile di coregone prodotto nell'incubatoio per l'allevamento del Coregone del Lago di Campotosto dovrà essere immesso, a cura dei pescatori e/o del personale del Corpo Forestale dello Stato U.T.B. di L'Aquila addetto all'incubatoio, nel Lago stesso, sotto il controllo dell'Ente Parco e degli altri Enti preposti.

Al pescatore e agli operatori in possesso di specifica autorizzazione (Pesca per il Coregone lavarello in periodo di divieto) è fatto divieto, di trattenere il Coregone pescato senza prima aver messo a disposizione il materiale pescato per la riproduzione artificiale. I Coregoni pescati, dopo aver effettuato la raccolta delle uova e dello sperma, devono essere consegnati al pescatore professionista che li ha catturati.

Art.9

Manifestazioni sportive

Per l'effettuazione di manifestazioni sportive, l'Associazione organizzatrice, per ottenere la necessaria autorizzazione, deve presentare apposita richiesta all'Ente Parco.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) il tratto di riva interessato dalla gara di pesca;
- b) l'autorizzazione, ove occorra, anche del Comune competente per territorio per l'occupazione della riva;
- c) il numero dei partecipanti;
- d) i tempi e le modalità di svolgimento della gara;
- e) le specie ittiche oggetto della gara.

Gli organizzatori della gara o del raduno devono delimitare con tabelle recanti la scritta "Gara di pesca autorizzata" i tratti loro concessi e sono responsabili degli eventuali danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o raduno, nonché della pulizia del campo. Durante lo svolgimento delle gare è vietato l'esercizio della pesca ai non partecipanti per un tratto che dista 50 metri a monte e a valle del tratto interessato dalla gara.

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, valgono le norme del Disciplinare Regionale sulla Pesca 17 maggio 1985, n. 44 ed eventuali modifiche e integrazioni.



ART. 10 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni di carattere penale, le violazioni delle disposizioni del presente Disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa di pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 600,00, in attuazione dell'art. 30, secondo comma della legge n. 394 del 1991 e della legge n. 689 del 1981, salvo successivi adeguamenti disposti ex legge.

Chiunque effettua la pesca di esemplari di lunghezza inferiore o nei periodi di divieto stabiliti dall'articolo 7 del presente Disciplinare, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00 ad esemplare.

Per la procedura amministrativa di contenzioso, si applicano le disposizioni di cui alla delibera n. 13/98 del 23/04/1998 del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, relativa al Disciplinare delle sanzioni amministrative del Parco.

Salvo le disposizioni di carattere penale, le reti, l'ittiofauna, le uova e il liquido seminale, oggetto di violazione al presente Disciplinare, sono soggetti a sequestro amministrativo ai sensi del D.P.R. 29/07/1982, n. 571 e alla Legge 24/11/1981, n. 689. L'Ente Parco, in qualità di Autorità competente ai sensi della Legge 689/81, provvede ad emanare successivo atto di confisca, ovvero di restituzione, di alienazione o distruzione del materiale e di quanto sottoposto a sequestro amministrativo.

ART. 11 Rinvio

Sarà cura dell'Ente Parco, sentiti l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e i Comuni competenti per territorio, predisporre il programma annuale dei permessi all'esercizio dell'attività di pesca professionale sul lago di Campotosto, e conseguentemente procedere al rilascio di tali permessi per l'esercizio dell'attività di pesca professionale.

ART. 12 Entrata in vigore e durata

Il presente Disciplinare entrerà in vigore in seguito all'autorizzazione di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il presente Disciplinare potrà subire eventuali modifiche ed integrazioni in seguito agli esiti finali di un programma di monitoraggio dell'attività di pesca sul lago di Campotosto.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Disciplinare si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale.

NOTA: Il presente disciplinare è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota **DPN/2008/0022716 DEL 30.9.2008**